

GL /XQHGu JHQQDLR

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
6	Italia Oggi Sette	03/01/2022	<i>Strada spianata al superbonus (S.Cerato)</i>	3
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
1+21	Il Sole 24 Ore	03/01/2022	<i>Sicurezza lavoro, stretta sui preposti (G.Taddia)</i>	4
<b>Rubrica Lavoro</b>				
1	Italia Oggi Sette	03/01/2022	<i>Il post pandemia riserva part-time e precarieta' alle donne</i>	6
41	Italia Oggi Sette	03/01/2022	<i>Scelti&amp;Prescelti</i>	8
<b>Rubrica Professionisti</b>				
1	Il Sole 24 Ore	03/01/2022	<i>Sos imprese, arriva la carica dei nuovi esperti (V.Maglione/B.Mazzei)</i>	9
<b>Rubrica Fisco</b>				
12	Italia Oggi Sette	03/01/2022	<i>Edificabilita', limiti ben distinti (S.Trovato)</i>	10

*Confermata, con pochi paletti, la maxidetrazione su ristrutturazioni ed efficientamento*

# Strada spianata al superbonus

## Proroga lunga per i condomini. Estesi pure i bonus minori

Pagina a cura  
DI SANDRO CERATO

**S**ulle villette, e non solo, strada spianata al 110%. Nessun vincolo, infatti, per la proroga a tutto il 2023 del superbonus per interventi sulle unità unifamiliari, fermo restando il raggiungimento di una percentuale dei lavori di almeno il 30% entro il prossimo 30 giugno 2022. È questo l'aspetto più innovativo, rispetto al testo contenuto nel disegno di legge, introdotto in materia di 110% nella versione definitiva della legge di Bilancio 2022, approvata definitivamente giovedì 30 dicembre dalla camera e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021. È confermata, invece, la proroga «lunga» fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati sui condomini, mentre la percentuale di detrazione scende, a partire dal 2024 e anche nel 2025, rispettivamente al 70% e al 65%.

**Interventi sulle unità autonome.** Il disegno di legge approvato dal governo aveva previsto la proroga del superbonus per tutto il 2023, ma con importanti limitazioni. La prima riguardava gli interventi effettuati sull'abitazione principale, per i quali era stato posto il limite di 25 mila euro di Isee da parte del soggetto che intendeva fruire dell'agevolazione, mentre per gli altri immobili era richiesta la presentazione della Cila alla data del 30 settembre 2021 (o dell'avvio dell'iter per l'ottenimento del titolo abilitativo

nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione). Questi paletti avrebbero di fatto neutralizzato la portata della proroga, ragion per cui nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della legge di Bilancio 2022 sono stati rimossi entrambi. Tuttavia, tenendo conto che il 2022 dovrebbe essere l'ultimo anno in cui poter fruire del superbonus per questi immobili, è richiesto che entro il 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% rispetto a quelli complessivamente previsti.

**Condomini.** Per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il disegno di legge prevedeva la proroga fino al 31 dicembre 2023 nella misura del 110% (mentre per il 2024 e 2025 in misura ridotta pari rispettivamente al 70% e al 65%), ma limitatamente agli interventi «trainanti», ossia quelli eseguiti sulle parti comuni dell'edificio, mentre nessuna proroga era stata disposta per gli interventi «trainati» riferiti alle singole unità che compongono il condominio. Ciò avrebbe comportato dei seri problemi di coordinamento, in quanto le disposizioni normative prevedono comunque che i lavori trainati devono essere eseguiti nell'intervallo di tempo individuato tra la data di inizio e quella di fine dei lavori trainanti. Pertanto, sarebbero rimasti esclusi dalla proroga i condòmini che avessero pagato i lavori trainati entro il 30 giugno 2022 laddove i lavori

sulle parti comuni fossero iniziati in data successiva. Con le modifiche apportate dal parlamento, il nuovo comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto 34/2020 agevola al 110% fino al 31 dicembre 2023 (e nelle citate misure ridotte del 70% e del 65% per il 2024 e 2025) anche gli interventi trainati effettuati sulle singole unità condominiali, ripristinando in tal modo una coerenza normativa che rischiava di venire meno.

Il nuovo testo prevede la citata proroga per le persone fisiche all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio. La distinzione tra condominio o edificio sta a significare che nella proroga al 31 dicembre 2023 ricadono anche gli interventi trainati eseguiti all'interno di edifici composti da due a quattro unità immobiliari posseduti per intero dalla stessa persona fisica o in comproprietà con altri soggetti. È la conferma che anche questi edifici sono considerati dei condomini ai fini dell'accesso alle agevolazioni edilizie in questione. Importanti novità sono state introdotte anche per altri interventi che possono fruire del 110%. Più in particolare, anche per le colonnine di ricarica elettrica negli spazi condominiali sono confermate le agevolazioni, fermo restando il tetto massimo di spesa di 1.500 euro (per ogni colonnina) per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino

un numero massimo di otto colonnine (il limite scende a 1.200 euro per condomini che installino più di otto colonnine), da ripartirsi in quattro quote annuali (in precedenza erano cinque) per coloro che intendono fruire della detrazione nella propria dichiarazione.

**Bonus minori.** Come già annunciato nel disegno di legge, fruiscono della proroga anche tutti i bonus cosiddetti «minori», ossia che attribuiscono una detrazione inferiore al 110%. In particolare, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni per ecobonus ordinario (normalmente nella misura del 65%), così come la misura maggiorata del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (unica detrazione a regime prevista nell'art. 16-bis del Tuir con aliquota ordinaria del 36%). Confermato anche il sismabonus ordinario e il bonus verde, mentre per il bonus mobili è stato modificato il limite di spesa, previsto in 5 mila euro dal disegno di legge, innalzandolo a 10 mila euro solo per l'anno 2022 (per il 2023 e 2024 il limite è pari a 5 mila euro). Interessante è l'introduzione della nuova detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (che si aggiunge a quello già ricompreso nel 110%), con un tetto di spesa massimo di 50 mila euro per gli edifici unifamiliari, mentre per i condomini il tetto è variabile in funzione del numero di unità che compongono il condominio (40 mila euro fino a otto unità, e 30 mila euro dalle nove unità in poi).

— © Riproduzione riservata —

**Prevista la proroga fino al 31 dicembre 2022 per interventi eseguiti su edifici unifamiliari (necessario il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022). Proroga fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi eseguiti sui condomini o sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari con unico proprietario**

**SALUTE**

**Sicurezza lavoro, stretta sui preposti**

Tra le novità più compiti e responsabilità per i preposti e l'obbligo di comunicare anche i collaboratori.

**Gabriele Taddia** — a pag. 21

**L'attività formativa diventa la parte più importante dei programmi di prevenzione**

**Sicurezza sul lavoro**

**Ai preposti nuovi obblighi e più responsabilità penali** — p. 21



**Sicurezza, via alla stretta**  
**Al preposto nuovi obblighi e più responsabilità penali**

**Tutela della salute**

**Sarà necessario anche comunicare la presenza di lavoratori occasionali**

**L'omissione è punita con una sanzione da 500 a 2.500 euro per soggetto**

*Pagina a cura di*  
**Gabriele Taddia**

La mini rivoluzione annunciata nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si è almeno in parte compiuta con la conversione del Dl 146 nella legge 215/21 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dal 20 dicembre. Il provvedimento incide sostanzialmente su una serie di punti cardine.

**La sospensione**

In primo luogo la modifica dell'articolo 14 del Dlgs 81/08, relativa alla sospensione dell'attività delle imprese che occupano almeno il 10% di manodopera irregolare o incorrono in una serie tipizzata di violazioni in materia di sicurezza. Nella legge di conversione il provvedimento è stato

sostanzialmente confermato, con una integrazione di fondamentale importanza: con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, prima dell'inizio dei lavori il committente deve operare la preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante sms o posta elettronica. L'omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

**Il ruolo del preposto**

Il secondo punto introdotto dalla legge di conversione è relativo alla maggiore responsabilizzazione del preposto: è stato, infatti, riscritto l'articolo 19 del Testo Unico sicurezza (obblighi del preposto), con l'inserimento ex novo dell'obbligo del preposto stesso (in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale da parte dei lavoratori) di intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inservanza, il preposto dovrà inter-

rompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Stesso obbligo di intervento in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo notata durante la vigilanza. Se necessario, dovrà interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore e al dirigente le non conformità rilevate.

Viene, in sostanza, codificato in modo esplicito l'obbligo giuridico del preposto di intervenire attivamente nel caso in cui venissero rilevate violazioni della normativa di sicurezza.

Da sottolineare che la violazione di questa disposizione, in caso di infortunio, può certamente portare alla imputazione del preposto non solo per la violazione della norma prevenzionistica, ma anche per lesioni colpose o omicidio colposo. Nella precedente versione del Testo Unico tali obblighi, pur non esplicitati, rientravano comunque per pacifica giurisprudenza fra i doveri del preposto. Ora, opportunamente ed in modo molto chiaro, la norma li esplicita in modo positivo.

Sul fronte datoriale, è stato modificato l'articolo 18, che obbliga il datore di lavoro ad individuare il preposto o i preposti

**SI RAFFORZANO LE TUTELE**

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre, la legge 215 rafforza i poteri di iniziativa del preposto in caso di comportamenti non conformi oppure di mezzi e attrezzature non adeguati

per la realizzazione delle attività di vigilanza con la previsione che contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività del preposto.

Inoltre, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

**La prevenzione**

Terzo punto fondamentale, introdotto con la conversione in legge del decreto, riguarda la formazione che viene posta sempre più al centro dell'attività di prevenzione: viene introdotto l'obbligo di formazione anche a carico del datore di lavoro, l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro dovranno essere definiti con la revisione degli accordi Stato regioni entro il 30 giugno 2022.

**La formazione**

Infine, sempre in tema di formazione viene previsto che per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Dal decreto alla legge ecco le novità**

1

**NUOVE NOTIFICHE AUTONOMI OCCASIONALI**

Inserito l'obbligo, da parte del committente, di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio dell'utilizzo di lavoratori autonomi occasionali, a mezzo di pec o di sms. L'omissione è sanzionata in via amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore. Non è prevista la diffida da irrogare da parte dell'Ispettorato del lavoro ex art. 13 Dlgs 124/2004 per imporre la regolarizzazione della posizione del committente.

2

**NON SOLO TEORIA ADDESTRAMENTO**

L'addestramento del lavoratore, ove previsto dal Testo Unico sicurezza, diviene essenziale esattamente come la formazione, basti ricordare che l'omesso addestramento può essere presupposto della sospensione attività ex art. 14 Dlgs 81/08. Con la legge di conversione, viene stabilito che l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

3

**GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO FORMAZIONE IN PRESENZA**

Novità per gli aggiornamenti della formazione obbligatoria specifica per il preposto. Al fine di assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza (viene pertanto escluso la formula del e-learning) e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi.

4

**NUOVI ADEMPIMENTI SANZIONI**

È stato aggiornato l'apparato sanzionatorio, anche in funzione dei nuovi adempimenti: l'omessa individuazione del preposto da parte di datore di lavoro e dirigente per l'effettuazione dell'attività di vigilanza prevista dall'articolo 19, è ora sanzionata con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Stessa sanzione quando, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto non viene comunicato al committente il personale che svolge le funzioni di preposto.













